



*Comune di Vigodarzere*  
*Provincia di Padova*

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22.05.2019

**In vigore dal 26 luglio 2019**

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1 Definizioni

1. Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
2. Per "ufficio sociale" si intende l'ufficio comunale che segue ed istruisce i procedimenti di competenza del Comune, con il sovraordinato responsabile di servizio.
3. Per "servizi sociali professionali" (SSP) si intendono gli assistenti sociali che svolgono funzioni di segretariato e servizio sociale professionali, attualmente alle dipendenze dell'AULSS 6 Euganea, in forza della delega delle funzioni conferita dal Comune, ed i sovraordinati responsabili sempre incardinati alle dipendenze dell'AULSS 6.

#### ART. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri d'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale e la fruizione dei servizi sociali, nonché le agevolazioni e gli interventi economici per l'utilizzo dei servizi scolastici e ludico ricreativi. Tali funzioni sono attribuite all'Ente Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.
2. I criteri stabiliti nel presente regolamento si ispirano ai principi del vigente ordinamento giuridico, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, della Costituzione Italiana, alla Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al DPCM 159 del 5.12.2013 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e relativi decreti attuativi.
3. L'assistenza economica e la fruizione dei servizi sociali rappresentano strumenti volti a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del suo nucleo familiare, attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché a tutelare le persone in condizioni di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
4. **Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel limite delle risorse finanziarie disponibili.**

#### ART. 3 Finalità e obiettivi generali degli interventi e dei servizi sociali

1. Mediante l'attuazione degli interventi e dei servizi sociali contemplati nel presente Regolamento il Comune di Vigodarzere persegue l'obiettivo primario di prevenire, superare e/o ridurre le condizioni di bisogno, disagio ed emarginazione di persone singole e/o famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza.
2. Il Comune, in qualità di ente titolare delle funzioni amministrative, ai sensi della normativa vigente in materia, disciplinante l'assetto degli interventi e servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione, gestione ed erogazione degli stessi nell'intento di perseguire le seguenti finalità:
  - a) riconoscere il bisogno di aiuto e il diritto di inserimento sociale;

- b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sostenere la persona e le famiglie;
- d) contrastare l'esclusione sociale e familiare e promuovere la relativa inclusione attraverso l'attuazione di interventi a favore dei cittadini in situazione di fragilità, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- e) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale ed economico che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro, attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- f) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e degli interventi sociali, scolastici ed educativi, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, che realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specifiche esigenze;
- g) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nell'ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- h) tutelare le persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

#### **ART. 4 Tipologia di interventi e servizi sociali**

1. Gli interventi e i servizi sociali attuati dal Comune di Vigodarzere per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e disciplinati dal presente Regolamento, in seguito definiti "prestazioni sociali" e "prestazioni sociali agevolate" ai sensi dell'art. 1 del DPCM 159/2013, consistono in:
  - a) interventi economici di assistenza sociale;
  - b) servizi sociali di sostegno al miglioramento delle condizioni di vita e di relazione, per necessità specifiche (es. servizio di trasporto agevolato, pasti a domicilio, ecc.)
  - c) interventi economici a tutela dei minori;
  - d) interventi economici per anziani e disabili inseriti in strutture residenziali;
  - e) agevolazioni ed interventi per favorire e supportare l'utilizzo dei servizi scolastici e socio-educativi.

#### **ART. 5 Destinatari**

1. I destinatari delle "prestazioni sociali" e delle "prestazioni sociali agevolate" di cui al presente regolamento sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vigodarzere che si trovino - temporaneamente o in via continuativa - in condizioni di disagio sociale e/o economico o in una situazione di rischio e/o di emarginazione.
2. Potranno essere erogati interventi economici finalizzati a sostenere progetti di cui sopra anche a favore di cittadini che, pur residenti a Vigodarzere al momento della presa in carico da parte del SSP, trasferiscono poi la loro residenza in altro comune, conseguentemente all'attivazione del predetto progetto assistenziale e per la durata dello stesso.
3. Potranno essere erogati, in via eccezionale, interventi di emergenza anche a favore di persone iscritte nello "Schedario della popolazione temporanea" che necessitino di soddisfare bisogni primari di sopravvivenza tali da esigere interventi urgenti e non differibili, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

4. In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, sono esclusi tutti gli interventi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente fino alla definizione dello stesso.

#### **Art. 6 Definizione della situazione economica**

1. L'erogazione delle "prestazioni sociali" disciplinate dal presente Regolamento viene effettuata previa valutazione della situazione economica del nucleo familiare del soggetto cui la prestazione è rivolta, ai sensi dell'art. 25 della L. 8.11.2000. n. 328, dell'art. 120 del D. legisl. 112/ del 31.3.1998 e del DPCM 5.12.2013, n. 159 e relativi decreti attuativi e ss.mm.ii.
2. La definizione della situazione economica è finalizzata a determinare il diritto di accesso, l'ammontare del beneficio e/o delle agevolazioni economiche, e la misura della compartecipazione al costo dei servizi e delle "prestazioni sociali" di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 7 Definizione di nucleo familiare**

1. Per nucleo familiare è inteso quello disciplinato dagli art. 3) e 6) del DPCM 5.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 Indicatore della Situazione Economica Equivalente**

1. La valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni sociali agevolate, laddove non diversamente stabilito dal presente Regolamento o da ulteriori norme speciali, viene operata a sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e relativa attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
2. La determinazione del valore ISEE è effettuata secondo il calcolo stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i.
3. Il valore della situazione economica del nucleo familiare sarà quello risultante dalla attestazione ISEE rilasciata dall'INPS.
4. Il richiedente la presentazione sociale, secondo quanto previsto dal predetto DPCM 159/2013, può produrre l'ISEE ordinario, l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, l'ISEE per prestazioni erogate in ambiente socio assistenziale a ciclo continuativo e l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
5. Il Comune e i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni sociali hanno facoltà di richiedere e/o presentare l'ISEE corrente così come stabilito dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013, qualora sia intervenuta una variazione rilevante della situazione economica.

### **CAPO II**

#### **INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE**

##### **Art. 9 Oggetto**

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni attribuite dalle normative vigenti, attua gli interventi di assistenza sociale come integrazione della situazione economica familiare, mediante l'assegnazione delle provvidenze economiche.

## **Art. 10 Finalità degli interventi economici**

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono finalizzati alla prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio, povertà e marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali primari.
2. I suddetti interventi economici debbono considerarsi un supporto ai singoli e alle famiglie nella prospettiva di un recupero ed integrazione sociale e al tempo stesso uno strumento volto a favorire il processo di responsabilizzazione, autonomia e integrazione sociale.
3. Il contributo economico è pertanto una prestazione funzionale alla realizzazione di un progetto di superamento del disagio personale e familiare. Si inserisce in un contesto di prestazioni, aiuti e azioni.
4. Le prestazioni di assistenza economica sono pertanto inscindibili:
  - dal contesto di una politica pubblica e di interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, alla prevenzione del bisogno e dell'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale;
  - dall'adesione da parte del richiedente a progetti finalizzati a valorizzare l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, e di superamento delle condizioni di dipendenza.
5. Gli interventi economici di cui al presente Capo vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo supportano i nuclei famigliari e /o singoli. Questi interventi vanno pertanto posti in subordine, anche ai fini della loro quantificazione, alle altre risorse assegnate dal sistema integrato di servizi.
6. L'accesso agli interventi economici di cui al presente Capo viene considerato concorrente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio economica e previdenziale di cui la persona e/o il nucleo familiare possono avere titolo.
7. Gli interventi economici di assistenza sociale non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi e/o prestazioni erogati dal Comune ed altri Enti.
8. Gli interessati agli interventi economici di assistenza sociale sono pertanto chiamati ad attivarsi per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire come condizione necessaria per beneficiare di eventuali e/o ulteriori contributi economici di assistenza comunale.

## **Art. 11 Presa in carico e Piano di assistenza individualizzato (P.A.I.)**

1. I destinatari degli interventi economici di assistenza sociale saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al Capo I del presente Regolamento.
2. Quando si ravvisi la necessità di un progetto personalizzato di intervento da parte del Servizio Sociale Professionale, viene definita la presa in carico sociale che si articola come segue:
  - Valutazione effettuata dal SSP, attraverso l'ascolto e la ridefinizione, ove necessario, della domanda espressa da e per la persona e dello stato di bisogno che esso implica. Questa fase prevede anche il riconoscimento della rete delle risorse della persona, della famiglia, della rete parentale, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.
  - A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il SSP in accordo e in collaborazione con l'utente, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il PAI.
  - Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il SSP, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede, acquisita la necessaria autorizzazione da parte dell'utente, raccordandosi alle amministrazioni competenti ai sensi della legge 241/1990.
  - La proposizione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) finalizzato al superamento delle condizioni di bisogno e di disagio che preveda la collaborazione, il coinvolgimento e

l'assunzione di compiti precisi, impegni e responsabilità da parte della persona, dei componenti il nucleo familiare e della rete parentale (con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile). Il PAI può prevedere anche interventi di servizio alla comunità locale rivolti a soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero sociale, prevedendo e definendo delle attività che l'interessato deve svolgere nell'ambito del volontariato a favore della comunità locale. Il PAI contiene le modalità di impegno dell'interessato, che non si dovrà configurare in alcun modo come prestazione di tipo lavorativo.

- Il PAI, che deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissandone i tempi e modalità di realizzazione e di verifica. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
- L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, possono comportare, nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo d'aiuto e la sospensione dei servizi e delle prestazioni programmate.
- Il servizio sociale può proporre di modificare, sospendere o revocare il progetto di intervento economico, oltre che in presenza di limiti degli stanziamenti di bilancio, anche qualora si evidenziasse la non realizzabilità del progetto o la scarsa collaborazione dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare.

#### **Art. 12 Requisiti di accesso agli interventi economici e cause di esclusione**

1. Per poter accedere agli interventi economici di assistenza sociale a integrazione della situazione economica familiare previsti dal presente Capo, i soggetti interessati devono:
  - essere cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vigodarzere, ovvero trovarsi nella condizione accertata dal Servizio Sociale di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
  - trovarsi in una situazione temporanea o continuativa di disagio socio economico, rilevata dai Servizi Sociali, mediante l'utilizzo di strumenti propri del servizio sociale professionale (in particolare il colloquio, la visita domiciliare, ecc.);
  - collaborare con il Servizio Sociale Professionale alla predisposizione del "Piano di Assistenza Individualizzato", relativo alla propria situazione di disagio;
  - trovarsi in una situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, di cui all'art. 8 del presente Regolamento che risulti al di sotto del valore di "Fabbisogno economico minimo" di cui al seguente articolo 13 del presente Regolamento.
2. Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi economici di assistenza sociale disciplinata dal presente Capo:
  - il trovarsi nella condizione di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento;
  - la mancata o incompleta presentazione della documentazione da parte del soggetto richiedente l'intervento economico di assistenza sociale, così da non rendere possibile la valutazione da parte del SSP;
  - il possesso da parte del nucleo familiare interessato di trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, anche di natura previdenziale, indennitaria ed assistenziale, di valore superiore all'importo fissato, in sede di applicazione della presente previsione regolamentare, in € 7500,00 suscettibile di aggiornamento con provvedimento di giunta;
  - avere una situazione economica certificata, risultante dall'attestazione ISEE che si collochi al di sopra del "fabbisogno economico minimo" indicato dall'art. 13) del presente Regolamento;

- il rifiuto da parte dei soggetti interessati di condividere con i SSP il percorso di aiuto sociale ed il mancato rispetto degli stessi soggetti degli impegni assunti attraverso il P.A.I. con particolare riferimento a:
  - rifiuto di offerte di lavoro;
  - cessazione volontaria di un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo;
  - assunzione di comportamenti incompatibili e/o non attivi nella ricerca di lavoro;
  - mancato coinvolgimento della rete anche parentale (con particolare riferimento ai soggetti tenuti agli alimenti a sensi dell'art. 433 del c.c.) in assenza di giustificato motivo;
  - rifiuto nel rendersi parte attiva e partecipe all'adempimento degli obblighi scolastici dei minori di cui hanno responsabilità genitoriale.

### **ART. 13 Valutazione della situazione economica e determinazione del “Fabbisogno economico minimo”**

1. Per valutare la situazione di difficoltà economica del nucleo familiare dei richiedenti di interventi economici di assistenza sociale si farà riferimento al “Fabbisogno economico minimo”.
2. Il “Fabbisogno economico minimo” viene individuato quale soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare del soggetto richiedente può presentare domanda di intervento economico, qualora non disponga delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.
3. Il valore del “Fabbisogno economico minimo” annuo viene determinato moltiplicando il valore della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS relativa all'anno di riferimento per n. 12 mensilità.
4. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo dell'intervento economico, il predetto “Fabbisogno economico minimo” viene ridotto del 30%.

### **ART. 14 Tipologia di interventi economici**

1. Gli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente Capo, attuati in una logica di rete e sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si articolano in:
  - a) Contributi economici a integrazione del “Fabbisogno economico minimo”
  - b) Contributi economici “finalizzati”
  - c) Contributi economici “straordinari”
2. I contributi di cui alle predette lettere a) e b), pur non incompatibili fra loro, non possono essere concessi per il medesimo arco temporale.
3. All'interno del “PAI”, qualora sussistano situazioni di rischio di gestione irrazionale del contributo economico, situazioni di conflitto familiare, su proposta motivata del SSP, il Responsabile del competente Settore del Comune può stabilire di:
  - a) commutare la prestazione economica in servizi alla persona (ad es. fornitura di beni di prima necessità, agevolazioni scolastiche, ecc...) anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati a vario titolo coinvolti nel percorso di aiuto personalizzato, con la finalità di una migliore gestione delle risorse presenti e/o messe a disposizione;
  - b) far quietanziare il contributo a persona diversa dal soggetto beneficiario, previa individuazione della persona che maggiormente garantisca il corretto utilizzo del beneficio economico concesso. Tale possibilità è prevista anche in caso di impossibilità e/o impedimento alla riscossione diretta da parte del predetto soggetto beneficiario.

**ART. 15 Contributo economico a integrazione del “fabbisogno economico minimo”:  
definizione, disciplina e quantificazione**

1. Il contributo a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” è un intervento economico di contrasto alla povertà, rivolto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica che non consenta il soddisfacimento dei bisogni primari e delle minime esigenze vitali. Tale intervento si concretizza nell’erogazione di un contributo economico a integrazione del fabbisogno economico minimo del nucleo familiare del richiedente.
2. Il contributo economico a integrazione del “fabbisogno economico minimo” può essere erogato solo a chi non ha capacità lavorativa per età e ai nuclei composti unicamente da soggetti con inabilità al lavoro (permanente o temporanea):
  - In presenza delle condizioni stabilite agli artt. 11, 12, c. 1, e 13 del presente Regolamento
  - In assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 12, comma 2, del presente Regolamento
  - Qualora il valore ISEE, indicato nella specifica attestazione, risulti inferiore al valore del “Fabbisogno economico minimo”, calcolato come indicato all’art. 13 del presente Regolamento.
3. Il contributo in esame potrà essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi e potrà essere rinnovato di anno in anno. Il contributo predetto verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel “PAI” di cui art. 11 sopra riportato. L’intervento può essere riproposto previa verifica del predetto PAI e della permanenza dei requisiti d’accesso di cui al punto precedente.
4. L’importo del contributo economico mensile erogabile a integrazione del “Fabbisogno economico minimo”, viene calcolato di concerto dal SSP e dall’ufficio sociale, come segue:
  - a) si sottrae dal valore del “Fabbisogno economico minimo” di cui all’art. 13, il valore ISEE del nucleo familiare, indicato nella specifica attestazione del richiedente l’intervento economico;
  - b) l’importo così ottenuto va moltiplicato per il valore della scala di equivalenza del nucleo indicata nella medesima attestazione ISEE;
  - c) il valore di conseguenza ottenuto viene decurtato delle eventuali sovvenzioni pubbliche a sostegno del reddito a carattere continuativo e/o provvidenze economiche fiscalmente esenti relative all’anno precedente, ad esclusione del contributo ad integrazione del FEM riconosciuto l’anno precedente dal Comune, e quindi va diviso per n. 12 mensilità
5. Il predetto calcolo viene riassunto nella sotto riportata formula:

$$\text{Contributo economico mensile erogabile} = \frac{(\text{“FEM”} - \text{ISEE}) \times \text{scala equiv. Nucleo} - \text{sovvenzioni pubbliche a sostegno reddito}}{12 \text{ mensilità}}$$

6. L’importo massimo mensile erogabile a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” è pari al FEM stesso, moltiplicato per la scala di equivalenza.
7. Potrà essere disposta l’erogazione di contributi forfettari inferiori a quelli risultanti dal predetto calcolo, in presenza di trattamenti economici non ricompresi nell’ISEE, in situazioni di cronicità e/o nelle situazioni per le quali si possa presumere l’esistenza di risorse non rilevabili e/o per le quali si renda necessario stimolare i soggetti interessati ad assumere e a portare a compimento gli impegni di cui al “Piano individualizzato di assistenza”.

**ART. 16 Contributo economico “finalizzato”: definizione, disciplina e quantificazione**



1. Il contributo economico “finalizzato” è un intervento economico rivolto a persone o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni critiche e che richiedano un consistente onere economico a cui le stesse non riescono a far fronte.
2. L'intervento può essere erogato in più soluzioni:
  - in presenza delle condizioni stabilite dagli artt. 11, 12, 1° comma, e 13 del presente Regolamento;
  - in assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 12, comma 2, del presente Regolamento;
  - qualora il valore ISEE nella specifica attestazione, risulti inferiore al valore del “Fabbisogno economico minimo”, calcolato come indicato all'art. 13, del presente Regolamento.
3. Sono di norma ammesse a contributo:
  - Spese per generi alimentari e di sussistenza;
  - Spese il pagamento di bollette relative a utenze domestiche di prima necessità. Per importi elevati, oltre alle necessarie misure di contenimento dei consumi, il cittadino si dovrà impegnare a chiedere contestualmente la rateizzazione agli Enti erogatori. Le spese per emergenza abitativa e locazione, qualora non erogabili da altri Enti, saranno di norma previste tra i contributi economici straordinari;
  - Particolari spese sanitarie, supportate da debita prescrizione medica, escluse quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
  - Spesa per pronta accoglienza temporanea in situazioni di emergenza, ove non vi siano soluzioni alternative;
  - Spese per il riscaldamento dell'alloggio (es. acquisto legna, pellets, gas GPL, ecc.);
  - Spese per servizio funebre in subordine alla verifica della situazione economica degli obbligati ai sensi dell'art. 433 CC. E' fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi, per le spese allo scopo sostenute, sugli eventuali eredi in grado di partecipare alle stesse;
  - Spese per trasporti privati per motivi di lavoro e salute, qualora non utilizzabili i trasporti pubblici;
  - spese per procedimento nomina amministratore di sostegno;
  - Altre spese particolari, non ricomprese fra quelle sopra elencate, ma comunque finalizzate al soddisfacimento dei bisogni essenziali del nucleo familiare e pertanto non procrastinabili.
4. L'importo del contributo economico “finalizzato” – erogabile anche in più soluzioni – non può comunque essere superiore all'importo annuo massimo stabilito di seguito, che potrà essere modificato annualmente dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio per l'anno di competenza.
5. Il contributo economico viene quantificato partendo dalla seguente tabella, partendo da un importo base di € 1.200,00

Numero componenti	Parametro	Calcolo con parametro
1	1,00	1200
2	1,57	1884
3	2,04	2448
4	2,46	2952
5	2,85	3420

6. Tali importi potranno essere aumentati o diminuiti in base alle risultanze (somma algebrica) della seguente tabella delle fragilità:
- 7.

Rete familiare e sociale estesa	Situazione superiore alle esigenze	-10%	Rete presente e già attiva in forma stabile
	Situazione consolidata	0%	Rete presente e disponibile
	Situazione problematica	15%	Rete presente e non disponibile
	Situazione compromessa	20%	Rete incapace e/o assente
Situazione lavorativa / reddituale	Situazione superiore alle esigenze	-10%	Presenza di più situazioni consolidate/rifiuto di opportunità lavorative
	Situazione consolidata	0%	Presenza di almeno una situazione consolidata o con ammortizzatori sociali
	Situazione problematica	15%	Assenza di occupazione o altre entrate o di qualsiasi ammortizzatore sociale
	Situazione compromessa	30%	Assenza di occupazione o altre entrate o di qualsiasi ammortizzatore sociale soggetti over 50
Configurazione del nucleo familiare	Situazione priva di problematicità	0%	Membri del nuclei maggiorenni con totale capacità lavorativa, anziani autosufficienti
	Situazione con presenza di problematicità	5%	Legge 104/92 art. 3, comma 1, L. 68/99, altre certificazioni, invalidità 46-74%, minori 16-18
	Situazione con problematicità complessa	15%	Presenza di più di un soggetto di cui al punto precedente, invalidità 75-99%, minori 4-15 anni
	Situazione compromessa	20%	Legge 104/92, art. 3, comma 3, invalidità 100%, minori 0-3 anni, almeno 3 minori 4-15 anni
			Struttura (diritto)
Situazione abitativa	Situazione superiore alle esigenze	-10%	Metratura superiore L.R. 39/2017
	Situazione consolidata	0%	Alloggio adeguato per spazi, condizioni igieniche, barriere architettoniche, servizi (diritto incontestato: proprietà, usufrutto, comodato d'uso gratuito, alloggio pubblico, locazione regolare)
	Situazione problematica	15%	Abitazione non adeguata in almeno tre degli indici del punto precedente / morosità semplice o con intimazione di sfratto
	Situazione compromessa	30%	Abitazione pericolosa e fatiscente / morosità con procedura esecutiva avviata, con uscita ufficiale giudiziario; messa all'incanto dell'abitazione di proprietà, senzatetto
Valutazione professionale	Situazione favorevole	-20%	Altre condizioni favorevoli per affrontare il disagio
	Situazione consolidata	0%	Assenza di rilievi
	Situazione problematica	10%	Altre condizioni di disagio non grave
	Situazione compromessa	20%	Altre condizioni di gravità e problematicità evidente

## ART. 17 - Contributo economico “Straordinario”: definizione, disciplina e quantificazione

1. Il contributo economico “Straordinario” è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti che si trovino ad affrontare situazioni particolari che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità non procrastinabili qualora l'ammontare della spesa imprevista comporti una diminuzione della condizione economica familiare tale da raggiungere la soglia del “Fabbisogno economico minimo” o un livello inferiore.
2. Rientrano in questa casistica, come previsto dall'art. 16, comma 3, anche i contributi per emergenza abitativa e locazione e, in casi specificamente motivati, per rate di muti.

3. L'importo del contributo viene determinato in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico, alla situazione socio-economica del nucleo familiare rilevata dai SSP e alla disponibilità delle risorse di bilancio.
4. L'intervento è condizionato alla sottoscrizione del PAI.
5. Data l'eccezionalità di tale intervento, lo stesso viene concesso dalla Giunta Comunale, su motivata proposta dei SSP.

### **ART. 18 Modalità e procedure per l'attivazione degli interventi economici**

1. La richiesta di attivazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene attraverso il SSP che incontra il richiedente e procede, ai sensi dell'art. 11 precedente, alla presa in carico e all'eventuale formulazione del PAI.
2. La relativa domanda, redatta sull'apposito modulo è presentata al protocollo del Comune da parte dell'interessato, o dall'eventuale legale rappresentante (tutore, genitore) e/o da chi ne cura gli interessi (curatore, amministratore di sostegno).
3. Il richiedente l'intervento economico collabora con il SSP nella raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie al fine del completamento della fase istruttoria, eventualmente anche presso gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico del caso.
4. Il SSP presenta al Responsabile di Settore una relazione dettagliata contenente la proposta di intervento formulata in coerenza con il "Piano di assistenza individualizzato" di cui all'art. 11, ed elaborata ai sensi del presente Regolamento.
5. Il responsabile di Settore, esaminata la relazione e la proposta di cui sopra, dispone con apposito provvedimento, sulla base del presente regolamento, l'accoglimento o meno dell'istanza, nonché conferma o meno la tipologia e l'ammontare dell'intervento economico proposto. Lo stesso provvedimento è trasmesso per conoscenza al competente Assessore.
6. L'ufficio sociale informa il richiedente in merito all'esito del procedimento e procede ai necessari adempimenti per l'erogazione del beneficio, dandone comunicazione al SSP che esercita azione di vigilanza sul rispetto al "Piano di assistenza individualizzato" concordato.
7. Le procedure di cui al presente articolo vengono, di norma, completate entro 45 giorni, trattandosi di procedimento complesso, fatti salvi più specifici termini previsti dal regolamento del procedimento amministrativo. I termini sono comunque sospesi in caso di presentazione incompleta e/o errata della documentazione richiesta, nonché di mancato rispetto del "Piano individualizzato di assistenza" da parte dei soggetti interessati.

## **CAPO III**

### **SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI**

#### **Art. 19 – Servizio di trasporto per soggetti in condizioni di mobilità debole**

1. Il Comune di Vigodarzere assicura il Servizio di Trasporto a favore di soggetti residenti in condizione di mobilità debole: anziani, disabili, soggetti privi di autonomo mezzo di trasporto o impossibilitati a provvedervi attraverso la rete pubblica. Il servizio è finalizzato a consentire il raggiungimento di presidi sanitari, luoghi di terapia, cura ed assistenza medica, ubicati in centri all'interno del territorio della Provincia. Il predetto servizio è affidato, attraverso convenzione di durata annuale, ad associazione di volontariato o di promozione sociale nelle modalità previste dall'art. 56) del D. legisl. 3.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni) che vi provvederà con i propri mezzi e personale, e quindi in piena autonomia, previo riconoscimento da parte del Comune di un contributo annuale a copertura delle mere spese.

2. Possono beneficiare del servizio di trasporto i soggetti residenti, che per ragioni di età, condizione psico-fisica o assenza di nucleo familiare, siano privi di mezzi per il raggiungimento dei centri di assistenza e cura medica, sanitaria e riabilitativa.
3. Il servizio è inoltre diretto agli studenti disabili delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e universitari impossibilitati, per mancato supporto del rispettivo nucleo, a raggiungere le sedi didattiche.
4. Per i soggetti di cui al comma 2) e per gli studenti universitari il servizio è soggetto al pagamento della tariffa annualmente disposta con delibera della Giunta comunale. Per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado il servizio è gratuito. Per casi specifici, opportunamente dettagliati in apposita relazione dall'Assistente sociale, è possibile l'esenzione dal pagamento della compartecipazione.
5. L'accesso al servizio è subordinato ad apposita istanza, resa disponibile nella modulistica dell'Ente, da compilarsi a cura del soggetto interessato o di chi ne fa le veci, ove si dichiara se il beneficiario dispone o meno di risorse del nucleo familiare nella condizione di assicurare il trasporto, indicando data, natura della prestazione e destinazione da raggiungere. Il responsabile del servizio o il SSP provvederanno all'eventuale verifica delle condizioni dichiarate, apponendo il proprio visto per autorizzare o non autorizzare i trasporti richiesti, la cui esecuzione, condizionata alla disponibilità dei mezzi e degli orari, dovrà essere concordata con l'associazione di volontariato convenzionata, o altro soggetto incaricato.
6. Il predetto servizio non contempla destinazioni diverse da quelle di natura sanitaria, socio assistenziale e scolastica, e quindi non consente l'utilizzo per necessità connesse con i bisogni personali (spesa, visite a parenti, ecc.). Il predetto servizio è fruibile su 5 giorni la settimana, con esclusione del sabato e dei festivi, e non sarà assicurato per il mese di agosto e per il periodo compreso dal 20 dicembre e successivo 10 gennaio.

#### **Art. 20 – Servizio di distribuzione pasti a domicilio**

1. 1. Il servizio pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di disagio e ad evitare, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo. Il servizio consiste nella consegna giornaliera a domicilio degli utenti di un pasto caldo a mezzogiorno.
2. Il presente articolo disciplina:
  - i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti in stato di bisogno;
  - i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.
 Il servizio pasti a domicilio è una prestazione che integra e completa la gamma delle prestazioni già previste per gli anziani, minori, disabili e per persone di qualsiasi età e in momentaneo stato di bisogno, al fine di consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
3. Il servizio di pasti a domicilio viene garantito alle persone che ne facciano richiesta e che non siano in grado di provvedervi autonomamente per particolari condizioni di limitata autonomia psico-fisica, per assenza o difficoltà di supporti parentali o amicali. Il servizio può essere richiesto per un periodo temporaneo o per un periodo prolungato. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Vigodarzere che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - anziani ultrasettantenni soli, o con famiglia, qualora questa non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari dell'anziano stesso;
  - disabili o invalidi di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica soli o con famiglia, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del congiunto;

- persone di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica o psichica, soli o con famiglia, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del congiunto.  
Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra, accertati tramite il SSP e secondo i criteri di sostenibilità stabiliti dalla Giunta Comunale. La mancanza o il venir meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o la cessazione della prestazione.
4. Il Comune di Vigodarzere, anche attraverso apposita convenzione con associazioni del Terzo settore a sensi dell'art. 56 D. legisl. n. 117/2017 si fa carico del servizio di distribuzione pasti a domicilio che consiste nella preparazione e consegna presso l'abitazione dell'utente dei pasti senza alcun intervento successivo (somministrazione, ecc.).  
Il servizio è assicurato per tutti i giorni della settimana, ad esclusione delle festività e di eventuali periodi di sospensione nel mese di agosto, che saranno preventivamente comunicati agli utenti. I pasti vengono consegnati da lunedì al venerdì, caldi e pronti per il consumo nelle stesse giornate, e refrigerati per i giorni di sabato e domenica, mantenendo il legame fresco-caldo prescritto a garanzia dell'igiene e della corretta conservazione degli alimenti.  
Il pasto viene trasportato in appositi contenitori termici ed igienici individuali ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta, acqua.  
Il ritiro del contenitore viene effettuato di norma il giorno successivo e l'utente è tenuto a conservarlo vuoto e pulito.  
Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti vengono effettuati da soggetto convenzionato con il Comune, che si avvale di proprio personale (volontari o addetti) e dell'impiego di mezzi di proprietà del soggetto stesso.
5. Il menù giornaliero è strutturato su quattro settimane, invernale ed estivo, è uguale per tutti gli utenti e viene fornito tramite l'Unione dei Comuni del Mediobrenta, che lo gestisce unitamente al servizio di refezione scolastica, con le medesime modalità praticate per il Comune di Cadoneghe, appartenente all'Unione. Viene prodotto dalla ditta aggiudicataria del predetto servizio di preparazione dei pasti per gli adulti, e consegnato presso il centro anziani A. Spinelli di Cadoneghe, presso il quale l'addetto della ditta fornitrice predispone il confezionamento in contenitori individuali.  
I pasti per diete particolari vengono forniti con l'indicazione nominativa, solo a fronte di certificato medico, e potrebbero, in casi particolari, avere un costo aggiuntivo.
6. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
- a comunicare settimanalmente alla ditta fornitrice il numero dei pasti richiesti dagli utenti giorno per giorno, con l'indicazione nominativa di quelli destinati agli utenti con dieta speciale;
  - a comunicare tempestivamente alla ditta ogni variazione da effettuare per motivi urgenti ed imprevisti;
  - al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente, e alla richiesta di pagamento, con cadenza mensile anticipata dei relativi oneri, comprensivi di costo del pasto e spese generali, nella misura stabilita annualmente dal Comune;
  - alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale, e al recupero delle somme dovute dagli utenti per l'intero costo dei pasti, comprendente una quota di spese generali;
  - alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
7. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro i due giorni precedenti la fornitura eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto, fatto salvo cause di forza maggiore come un ricovero ospedaliero urgente o motivi gravi di tipo familiare. Per questi casi il Comune si riserva di valutare le cause di forza maggiore e può, se dovesse riscontrare responsabilità in capo all'utente, porre a carico dello stesso la relativa spesa.

Il costo dei pasti rifiutati, o che non vengono ritirati per responsabilità dell'utente, è posto a carico dell'utente stesso. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla sospensione del servizio.

8. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati o loro familiari. La domanda di ammissione al servizio pasti deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali compilando l'apposito modulo adottato dal Comune.

All'acquisizione della domanda l'Ufficio Servizi Sociali provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti fatte salve le situazioni di estrema temporaneità e decide in ordine all'ammissione o meno alla fruizione del servizio.

In caso di non accettazione della domanda l'Ufficio comunica tempestivamente al richiedente l'eventuale motivazione di diniego, così come in caso di accettazione della stessa informa l'interessato specificando le modalità di organizzazione del servizio, il menù e il costo spettante.

L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata delle condizioni riportate nel presente regolamento e di quelle generali che reggono il servizio. Ai fini dell'istruttoria l'Ufficio Servizi Sociali può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

9. Il pagamento dei pasti avviene in forma anticipata, mediante il versamento di quote corrispondenti indicativamente ad un pacchetto di 20 pasti, tramite Bonifico Bancario o Pagamento Elettronico (POS) presso la sede comunale. L'utente si farà carico di provvedere al versamento all'esaurimento del credito disponibile.

Il Comune introiterà dagli utenti la somma corrispondente ai pasti consumati per l'esatta corrispondenza del loro importo, comprendente una quota di spese generali. In caso di situazioni di disagio economico comprovato da relazione dei SSP, l'Ufficio sociale ha facoltà di provvedere attraverso apposito provvedimento del Responsabile all'esenzione totale o parziale del costo.

10. Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento, l'Ufficio competente provvede all'invio di sollecito al fine di regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'invio dello stesso. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito l'Ufficio competente procederà alla sospensione del servizio.

## **CAPO IV**

### **INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI**

#### **ART. 21 Interventi a sostegno del diritto allo studio e a supporto dell'attività educativa e formativa dei minori**

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla vigente normativa, attua gli interventi di assistenza sociale a tutela delle persone di età minore per cui sussista una situazione di disagio, rischio e/o pregiudizio. La funzione di tutela minorile è attualmente delegata all'AULSS di cui Vigodarzere fa parte.

#### **Art. 22 Agevolazioni per servizio refezione scolastica**

1. L'Amministrazione comunale concorre nell'agevolare le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio alle famiglie, attraverso la concessione dell'esenzione o riduzione della tariffa per il servizio di refezione scolastica per gli alunni residenti redigendo un apposito bando per assegnare le agevolazioni fino alla concorrenza dell'importo appositamente stanziato.
2. Hanno diritto alla riduzione o all'esenzione della contribuzione per il servizio di refezione le famiglie che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Valore ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 (soggetto ad aggiornamento della Giunta Comunale);
- Punteggio minimo di n. 5 punti nell'apposita graduatoria formulata secondo i criteri sotto riportati:

<b>Voci punteggio</b>	<b>Condizioni</b>	<b>Punteggi assegnati</b>
Presenza di figli minori	Punti 1 per ciascun minore	4 (massimo)
Disoccupazione entrambi i genitori o condizione di inoccupazione		5
Cassa integrazione o mobilità con corresponsione ammortizzatori sociali se il coniuge non è in situazione lavorativa		2
Nucleo con solo genitore presente (secondo istruzioni ISEE)		2
Affitto o rata di mutuo sino a € 400,00 mensili		2
Affitto o rata di mutuo oltre € 400,00 mensili		4
Dichiarazione ISEE	pari o inferiore a € 5.000,00	2

tenuto conto, che al totale risultante saranno applicati punteggi in diminuzione per le seguenti causali:

<b>Voci punteggio</b>	<b>Condizioni</b>	<b>Punteggio in detrazione</b>
Contributi erogati dal Comune nell'anno precedente e altri contributi di sostegno al reddito erogati da altri enti (REI, REC, ecc)	Sino a € 500,00	-1
	Oltre a € 500,00	-2
	oltre 1.000,00	-3
Altre esenzioni scolastiche nel precedente anno scolastico (la riduzione viene applicata una sola volta, indipendentemente dal numero dei figli che hanno goduto del beneficio)	Esenzione totale rette scuole materne o mensa scolastica	-1
	Riduzione parziale rette scuole materne o mensa scolastica	-0,5

Sulla base dei predetti punteggi, le prestazioni calcolate a favore dei nuclei richiedenti, sono determinate come segue:

Esenzione totale dalla retta del servizio di refezione	Per punteggi pari o superiori a 12 punti;
Riduzione della retta del servizio di refezione nella percentuale dell'80% dell'ammontare	Per punteggio compreso fra punti 9 e punti 11
Riduzione della retta del servizio di refezione nella percentuale del 50% dell'ammontare	Per punteggi compresi fra 5 e 8 punti

Qualora, sulla base dei dati risultanti dal calcolo delle esenzioni, l'importo stanziato ed impegnato non fosse sufficiente a coprire le percentuali di riduzione come sopra assegnate per tutte le domande ammesse, le agevolazioni saranno attribuite in ordine di graduatoria decrescente, e in ordine di ISEE crescente in caso di parità di punteggio.

### **Art. 23 Agevolazioni per la frequenza dei minori alle scuole materne paritarie ed altre strutture educative per l'infanzia**

1. Il Comune di Vigodarzere intende favorire la frequenza alla scuola dell'infanzia ritenendolo un servizio fondamentale per la formazione e l'educazione dei minori nonché per il sostegno delle famiglie.
2. L'obiettivo del Comune è quello di agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia, di garantire la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative e di assicurare una adeguata ed uniforme qualità dei servizi. Il Comune intende, inoltre, favorire la frequenza ai servizi per la prima infanzia al fine di assicurare alle famiglie del territorio un servizio qualificato di accudimento dei minori con funzioni didattico- educative e creare condizioni favorevoli alle donne per conciliare i tempi da dedicare alla famiglia e al lavoro.
3. Mentre per l'asilo nido le rette sono parametrizzate al valore ISEE e ad altri requisiti familiari, per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie che sono presenti nelle quattro frazioni del Comune, le rette sono stabilite dalle rispettive Parrocchie, enti gestori delle scuole, con le quali il Comune stipula apposite convenzioni finalizzate anche al contenimento delle rette a carico di tutte le famiglie.
4. Per le famiglie aventi un valore ISEE non superiore a € 7.500,00 soggetto ad aggiornamento periodico da parte della giunta comunale, potranno essere concesse agevolazioni nel pagamento della retta, nonché della quota di iscrizione, qualora i nuclei familiari risultino in carico al servizio sociale professionale.
5. Le domande, redatte sull'apposito modulo, dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro il mese di ottobre, per l'anno scolastico in corso.
6. Le agevolazioni saranno attribuite possibilmente per l'intero anno scolastico, entro il mese di dicembre, con provvedimento del responsabile del servizio. Sono escluse le spese per attività complementari o integrative quali trasporto, gite o attività ludico ricreative o altre spese accessorie, qualora non già comprese nelle rette di frequenza.
7. Il contributo è determinato nella misura massima del 100% (esenzione), con priorità per i bambini frequentanti l'ultimo anno.  
Sulla base delle risorse disponibili saranno ammesse alla riduzione parziale o totale anche i bambini del primo e secondo anno, con una percentuale indicativa del 50%, rivalutabile sulla base della scheda di fragilità di cui all'art. 16 precedente.
8. Il contributo assegnato sarà erogato direttamente alle scuole dell'infanzia.

#### **Art. 24 Altri interventi a sostegno dei minori**

1. Per servizi ludico-ricreativi pomeridiani si intendono quei servizi istituiti dal Comune o da altri soggetti privati convenzionati con il Comune, per offrire uno spazio educativo, di socializzazione e di supporto all'apprendimento scolastico e ludico-ricreativo, finalizzato a soddisfare le necessità dei soggetti minori in età evolutiva e delle loro famiglie.
2. Il Comune, qualora non disponga di proprie strutture per l'infanzia o queste siano insufficienti ai bisogni del territorio, potrà agevolare, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'utilizzo degli asili nido e/o scuole dell'infanzia gestiti da altri soggetti pubblici e/o privati in possesso di idonea autorizzazione e/o accreditamento ai sensi della vigente normativa in materia, anche stipulando eventuali appositi accordi/convenzioni con tali soggetti.
3. Il Comune può concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, agevolazioni tariffarie e interventi economici in favore delle famiglie a basso reddito e/o che si trovino in particolari situazioni di disagio socio-economico, al fine di favorire l'utilizzo dei servizi scolastici e ludico ricreativi pomeridiani da parte dei soggetti minori appartenenti ai predetti nuclei familiari.
4. Per gli alunni frequentanti le scuole di Vigodarzere, certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., è prevista dalla stessa legge l'esenzione dal pagamento della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico.



5. Per il servizio di refezione scolastica le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 22 precedente possono essere concesse esclusivamente per l'utilizzo del servizio nei giorni di rientro scolastico pomeridiano e/o di frequenza al servizio ludico ricreativo pomeridiano.

## **CAPO V**

### **INTERVENTI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI**

#### **Art. 25 Interventi economici per anziani e disabili inseriti in strutture residenziali**

1. Ai sensi della L. 08.11.2000 n. 328, art. 6, comma 4 e s.m.i. e dell'art. 1, lettera f), del DPCM 159/2013, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce la possibilità di essere accolte in struttura residenziale e/o semiresidenziale a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario alle persone in condizione di non autosufficienza e non assistibili a domicilio, che necessitano di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e che non hanno mezzi sufficienti per sostenere autonomamente le spese di inserimento in struttura.
2. L'intervento del Comune si attua nella copertura parziale o totale della retta per la parte della quota alberghiera, qualora non autonomamente sostenibile con le risorse proprie e/o con quelle dei familiari dalla persona che richiede il ricovero.
3. L'intervento del Comune è finalizzato all'integrazione economica per il pagamento della quota alberghiera della retta, al netto quindi della quota a carico della Regione per l'impegnativa di residenzialità (quota sanitaria).

#### **Art. 26 Destinatari**

1. I destinatari degli interventi economici di integrazione della retta sono le persone adulte disabili e/o anziane non autosufficienti residenti nel comune di Vigodarzere da almeno un anno alla data dell'ingresso in struttura residenziale, in possesso dei requisiti di cui al sotto riportato art. 27.

#### **Art. 27 Requisiti e condizioni di accesso**

1. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'ente ai casi di maggior bisogno, possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni di seguito riportate:
  - a) essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vigodarzere, da almeno un anno alla data dell'ingresso in struttura residenziale;
  - b) trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza e in condizioni sociali e sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio, e/o da non consentire soluzioni alternative al ricovero;
  - c) avere una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non riuscire a coprire autonomamente l'intero importo della retta di ricovero (quota alberghiera)
  - d) presentare l'attestazione ISEE "per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., in corso di validità;
  - e) presentare la documentazione attestante la spesa relativa alla retta richiesta presso la struttura in cui è stato o verrà inserito l'assistito;

- f) presentare eventuale dichiarazione formale, sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune, qualora lo stesso assistito venga a disporre, a qualsiasi titolo e in tempi anche successivi alla decorrenza dell'intervento di integrazione della retta da parte del Comune, di beni mobili e/o immobili;
  - g) presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria, sociale e/o sanitaria dell'assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa eventuale dichiarazione di disponibilità e/o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati cui l'interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di richiedere gli alimenti.
2. La domanda, redatta su apposito modulo, sarà corredata dalla documentazione di cui sopra.
  3. I requisiti di cui al comma 1) sopra riportato, punto 1, lettere b), c), d), e), f), g) possono essere considerati anche qualora si siano generati in un secondo momento rispetto all'ingresso in struttura residenziale-

### **ART. 28 Motivi di esclusione**

1. Il Comune non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:
  - ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
  - ove vi siano soggetti obbligati, oltre all'assistito, che possono contribuire al completo pagamento della retta;
  - ove il soggetto interessato e/o i figli dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3), lettera b), del DPCM 159/2013, dispongano di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l'intero importo relativo alla retta richiesta;
  - ove il soggetto assistito, e/o chi ne cura gli interessi, non abbia preventivamente esperito richiesta di alimenti nei confronti dei soggetti civilmente obbligati;
  - ove vi siano soggetti formalmente obbligati al mantenimento e/o all'assistenza dell'interessato (anche a seguito di donazioni, lasciti, ecc...);
  - ove il soggetto assistito, o chi ne cura gli interessi, abbia la possibilità di accedere al cosiddetto "Prestito Ipotecario" di cui alla L. n. 44 del 2 aprile 2015 e s.m.i.

### **ART. 29 Valutazione della situazione socio-sanitaria**

1. La valutazione della situazione socio-sanitaria del soggetto per cui viene chiesto al Comune l'intervento di integrazione della retta è finalizzata a stabilire l'appropriatezza dell'intervento di inserimento in struttura, in considerazione delle effettive necessità dell'interessato e delle eventuali idonee soluzioni alternative all'istituzionalizzazione.
2. La valutazione socio-sanitaria viene effettuata a livello multidimensionale, da parte dell'èquipe multiprofessionale distrettuale (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale UVMD), come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di accesso al sistema della residenzialità.

### **ART. 30 Determinazione dell'intervento economico d'integrazione della retta**

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera richiesta dalla struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente, integrata dalle risorse disponibili come previsto dal precedente articolo 25
2. Per determinare l'eventuale intervento economico integrativo comunale viene, pertanto, introdotto il parametro **Br-R**, corrispondente alla differenza **Bisogno** dell'interessato per la retta e le **Risorse** dello stesso.
3. L'intervento economico integrativo comunale viene corrisposto qualora il parametro **Br-R**, risultante dalla seguente formula, dia un valore positivo:

$$\mathbf{Br-R=Bisogno\ dell'interessato\ per\ la\ retta - Risorse\ dello\ stesso}$$

Tale parametro viene calcolato in base all'ISEE socio –sanitario per i servizi semiresidenziali e residenziali dell'assistito di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013. Il valore del parametro **Br-R** è di norma pari alla differenza tra le spese relative all'inserimento in struttura (**Br**) e le risorse dell'utente (**R**), corrispondenti al valore del proprio ISEE socio-sanitario per i servizi n.159/2013 e s.m.i., applicando al predetto valore ISEE la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del precitato D.P.C.M per ogni componente il nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

4. Quali criteri ulteriori di selezione e/o valorizzazione della componenti strutturali dell'ISEE medesimo si terrà conto :
  - a) per i soggetti che dispongono di altre risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale del soggetto assistito, l'ammontare del valore delle risorse dell'utente (**R**) è incrementato di un importo pari all'ammontare complessivo di dette risorse;
  - b) per i soggetti per i quali vi siano altre persone, oltre all'interessato, che contribuiscono al parziale pagamento della retta, il valore delle risorse dell'utente (**R**) è aumentato di un importo pari alla contribuzione complessiva corrisposta da detti soggetti.
5. L'erogazione avviene direttamente all'assistito o al suo legale rappresentante.
6. La quota di contribuzione verrà ridotta in caso di riconoscimento di ulteriori provvidenze economiche anche di natura assistenziale.
7. In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta disponibilità di patrimonio mobiliare, il Comune dovrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta di degenza da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
8. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n.159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sulla retta dell'interessato e andrà sommata al valore delle risorse dell'utente (**R**).
9. L'impegno di spesa per l'integrazione della retta viene di norma assunto annualmente e comunque finché permangono le condizioni e i requisiti che hanno determinato l'accesso

all'intervento stesso. Viene pertanto richiesta la produzione dell'attestazione ISEE di cui al comma 8, nonché il rendiconto annuale da parte dell'amministratore di sostegno o di chi rappresenta legalmente il beneficiario.

10. In ogni caso qualora subentrino delle variazioni alle condizioni socio-economiche dell'assistito, a quest'ultimo o a chi ne cura i relativi interessi, sarà richiesto di presentare le debite dichiarazioni e/o documentazioni all'ufficio Servizi Sociali al fine di consentire la nuova valutazione in merito al permanere del diritto all'integrazione della retta.
11. Il Comune concorre al pagamento della retta di degenza assumendo a carico del proprio bilancio una quota sufficiente per garantire la copertura del predetto importo, sottoforma di contributo, al netto dell'eventuale compartecipazione dei parenti, che contribuiscono al pagamento della stessa.
12. A fronte dell'impegno assunto dal Comune d'integrazione e/o pagamento totale della retta, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal relativo provvedimento, il soggetto assistito, o chi ne cura gli interessi, dovrà disporre la riscossione da parte del Comune, secondo le modalità ritenute da quest'ultimo più opportune, di tutte le entrate e/o risorse economiche a qualsiasi titolo percepite dall'assistito.
13. Nel caso in cui vi sia idoneo soggetto che curi gli interessi dell'assistito e che si occupi di gestire adeguatamente l'eventuale patrimonio dello stesso, provvedendo anche al pagamento della retta, il Comune disporrà l'erogazione di un contributo economico a copertura della predette integrazione a favore dell'assistito, con quietanza del soggetto che ne cura gli interessi.

#### **ART. 31 Accertamenti d'ufficio**

1. Al fine di completare l'istruttoria e/o verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di integrazione retta, il Servizio Sociale Comunale ha facoltà di effettuare gli accertamenti d'ufficio previsti dal presente Regolamento, anche attivando i controlli ritenuti necessari presso altri enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto dichiarato in seno all'istanza dell'integrazione della retta e alla DSU per il rilascio dell'ISEE, assumendo ogni informazione ritenuta utile e opportuna al fine del completamento dell'istruttoria.

#### **ART. 32 Recupero crediti**

1. Qualora in sede di controllo, attuato in qualsiasi fase del procedimento di integrazione della retta, anche a conclusione dello stesso, il Comune rilevi la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, ha facoltà di disporre specifici atti esecutivi o conservativi al fine di revocare l'intervento di integrazione della retta concesso e di garantire all'Ente il recupero delle somme allo scopo già erogate, maggiorate degli interessi di legge.
2. In caso di mancato rimborso al Comune, da parte dell'assistito o del soggetto che ne cura gli interessi, delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito, il Comune può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di soggetti che abbiano sottoscritto un formale impegno a rimborsare le spese anticipate dall'Ente.
3. In caso di mancato rispetto e/o rifiuto da parte dei soggetti interessati a stipulare appositi accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà dell'assistito con ricavato da destinarsi alla copertura, parziale o totale, delle spese della retta di ricovero, il Comune si potrà rivalere sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria, per la somma allo scopo sostenuta dallo stesso Comune maggiorata degli eventuali interessi di legge.

### **ART. 33 Ricovero in struttura semiresidenziale e ricovero in strutture di minori.**

1. Anche nel caso di ricovero in strutture semi-residenziali o per minori il SSP procederà a valutare la condizione economica del nucleo familiare dell'assistito chiedendo la produzione della necessaria documentazione al fine di ottenere il concorso della famiglia nella spesa sostenuta dall'ente. I criteri per tale valutazione saranno riferiti a quanto disposto a livello di ULSS per ciascuna tipologia di intervento

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI, NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 34 – Aggiornamento periodico degli importi**

1. Tutti gli importi stabiliti nel presente regolamento e non derivanti da normativa di livello superiore, saranno periodicamente aggiornati dalla Giunta comunale, non necessariamente con periodicità annuale, sulla base delle variazioni Istat verificatesi e delle disponibilità del bilancio comunale.

#### **ART. 35 – Modulistica**

1. La modulistica prevista nel presente regolamento verrà approvata inizialmente e successivamente aggiornata con determinazione del responsabile del servizio 1° Affari generali Servizi Culturali e Sociali, sentito il parere del SSP e resa disponibile anche attraverso il sito istituzionale all'utenza.

#### **ART. 36 Procedure per l'attivazione delle “Prestazioni sociali agevolate” e ambito di applicazione del presente Regolamento**

1. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire delle “prestazioni sociali agevolate” contemplati nel presente regolamento (Interventi economici, agevolazioni, tariffari e servizi) sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di procedimenti amministrativi e di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso, ove previsto, all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.
2. In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento, su proposta motivata d'intervento da parte del SSP, la Giunta Comunale disporrà in merito all'eventuale erogazione della “prestazione sociale”.
3. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le “prestazioni sociali” la cui istruttoria e/o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e/o regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.
4. Esclusivamente per i soggetti anziani e/o disabili già inseriti in struttura residenziale in favore dei quali il Comune di Vigodarzere sta attualmente intervenendo a integrazione della relativa retta di ricovero, il Comune garantirà l'assunzione dell'impegno di spesa a copertura delle rette degli stessi e/o ogni altro intervento necessario al fine di garantire loro la prosecuzione del “Piano Individualizzato di assistenza” da tempo attivato per gli stessi, anche nelle more della presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.

### **ART. 37 Verifica sulle dichiarazioni e attestazioni**

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti le “prestazioni sociali” di cui al presente Regolamento possono essere sottoposti a controlli, in ogni fase del procedimento, da parte del Comune. Di tale facoltà è reso edotto il singolo soggetto richiedente in sede di presentazione della stessa istanza.

I controlli possono comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- Eventuali ricerche catastali sulle proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare interessato;
- Eventuali altre ricerche presso enti pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S., ecc.) secondo le modalità previste per legge;
- Eventuali verifiche e/o accertamenti presso l’abitazione per la valutazione relativa al tenore di vita;
- Eventuali verifiche relative alla situazione economica e lavorativa dei beneficiari degli interventi economici di cui al presente Regolamento in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e altri soggetti all’uopo preposti.

### **ART. 38 Sospensione e revoca delle “prestazioni sociali agevolate” e azioni di rivalsa per il recupero dei benefici percepiti indebitamente**

1. Il Responsabile del Servizio e la Giunta Comunale (esclusivamente per gli interventi di cui al presente Regolamento di competenza di quest’ultima), su motivata proposta da parte dell’Ufficio servizi Sociali, può disporre la sospensione, la revoca e/o la disattivazione delle “prestazioni sociali agevolate” concesse, in attuazione del presente Regolamento nei casi di:
  - a) Perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio e/o al servizio, anche a seguito della verifica in sede di controlli d’ufficio;
  - b) Raggiungimento dell’obiettivo assistenziale contenuto nel programma d’intervento;
  - c) Rifiuto, da parte dei soggetti beneficiari, a di rispettare quanto previsto nel “piano di assistenza individualizzato”, previamente concordato con gli stessi;
  - d) Sottoscrizione di false dichiarazioni al fine dell’ottenimento della “prestazione sociale”;
  - e) Rinuncia scritta da parte dei soggetti richiedenti e/o beneficiari della “prestazione sociale”;
  - f) Decesso del beneficiario;
  - g) Cambiamento delle modalità di assistenza (ad esempio per i servizi di sostegno alla domiciliarità, ricovero definitivo in struttura assistenziale, ecc...);
  - h) Trasferimento in altro Comune, salvo i casi in cui ciò sia dovuto al ricovero in struttura residenziale a ciclo continuativo così come previsto dall’art. 6 della L. 328/2000.
2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l’Ufficio Servizi Sociali contatta il beneficiario (e/o chi ne cura i relativi interessi) per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio e/o la revoca della prestazione erogata, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, a comminare le sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

4. I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.
5. il Responsabile di Settore, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncia il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 39 Trattamento dei dati personali**

1. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza di cui al Regolamento 2016/679/UE ed il D. legisl. n. 101/2018.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente Regolamento. Oltre che a tale scopo, i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. I dati concernenti l'erogazione di "prestazioni sociali agevolate" verranno inoltre inseriti Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate - Casellario dell'assistenza - presso l'INPS (D.M. 8 marzo 2013, al D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014 e s.m.i.)

#### **ART. 40 Obblighi di legge**

1. L'Ente provvede ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa in materia di erogazione di "prestazioni sociali agevolate" e, in particolare, quelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 41 Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

#### **ART. 42 Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore del Regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per l'assistenza economica adottato con deliberazioni consiliari n. 47/1992 e 3/1993 e tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia incompatibili con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, prevista dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello statuto comunale.